

**DELIBERA N.199/23/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ WELL TV S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “WELL TV” – LCN 176) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 43, COMMA 1), LETT. A) E 44, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 208/2021 NONCHÉ NELL'ART. 3, COMMI 1 E 2, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 01/23 - PROC. 17/23/MRM-CRC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell' 8 novembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 697/20/CONS e nello specifico l’Allegato B della medesima delibera che reca “*Rateizzazione Istruzioni per gli operatori*”, in cui si dichiara che “*il soggetto destinatario della ordinanza-ingiunzione può presentare all’Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell’istanza sono pubblicate sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it)*”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell' *Accordo Quadro 2023* tra l' Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l' Autorità delega al CO.RE.COM” *l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità*”;

VISTO il “ *Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”, approvato dal Consiglio dell' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. Fatto e contestazione**

Con atto del CO.RE.COM. Lombardia - Cont. prot. n. 000978 - proc. 1/2023 è stata contestata, in data 14 luglio 2023 e notificata in pari data, alla società WELL TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “ *Well TV*”, l'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 43, comma 1), lett. a) e 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208/2021 nonché nell'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP.

La violazione è stata riscontrata ad esito di una sessione di monitoraggio che il CO.RE.COM. Lombardia ha compiuto a seguito di una segnalazione pervenuta in data 06 giugno 2023 (prot. n. 878) da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in relazione ai programmi trasmessi con il marchio Well TV / Rete 176 volturato in capo alla Società Well TV S.r.l.

Il suddetto CO.RE.COM., quindi, acquisito dalla società l'emesso televisivo relativo alla settimana 12 giugno - 18 giugno 2023, e dopo aver verificato la conformità della programmazione al quadro legislativo e regolamentare vigente, ha rilevato che la società Well TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “ *Well TV*”, ha trasmesso, nei giorni e negli orari di seguito riportati, comunicazioni pubblicitarie non segnalate e non separate dal contenuto editoriale:

DATA	ORA INIZIO	ORA TERMINE
12/06/2023	07:57:10	07:58:26
12/06/2023	12:29:24	12:31:27



12/06/2023	19:43:48	19:45:49
12/06/2023	07:00:16	07:00:28
14/06/2023	22:00:07	22:02:18
16/06/2023	18:57:04	18:58:20
17/06/2023	23:06:20	23:09:37

Il suddetto CO.RE.COM., inoltre, dopo aver esaminato le registrazioni, ha rilevato che la società WELL TV S.r.l., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale “Well TV”, nel corso della settimana oggetto di monitoraggio ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive occulte in un contesto apparentemente informativo e/o di intrattenimento, senza rendere edotto il telespettatore attraverso una adeguata forma di segnalazione della finalità promozionale delle trasmissioni medesime.

A titolo esemplificativo, si riferisce quanto segue:

in data 12 giugno, alle ore 16:28, è andato in onda il programma “*Obiettivo incontro - In due la vita è più bella*”. Il programma di intrattenimento, fin dalle prime immagini, mostra in sovraimpressione, in modalità fissa, l’indicazione dell’indirizzo del sito internet dell’agenzia di incontri, unitamente all’indirizzo delle diverse sedi dell’agenzia e dei rispettivi numeri di telefono. In studio, inoltre, sono presenti il fondatore dell’agenzia e le sue collaboratrici che espongono la metodologia seguita dall’agenzia matrimoniale per individuare la giusta corrispondenza di coppia. Quindi, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale mascherata da programma televisivo di tipo informativo e/o di intrattenimento, solo apparentemente volto alla mera conoscenza di come funziona l’incontro tra “*anime gemelle*”, viene stimolata la promozione dei servizi dell’Agenzia, dissimulandone la finalità promozionale non chiaramente riconoscibile come tale dal pubblico all’ascolto.

Il 18 giugno, alle ore 10:46, inoltre, all’interno del programma “*30 minuti di emozioni*”, la presentatrice afferma “*ci fermiamo per qualche istante poi ritorniamo con il nostro ospite*”, in realtà la stessa presentatrice, nel medesimo studio, riferendosi agli abiti da lei indossati in trasmissione, afferma: “*una gonna tutta colorata; guardate che meraviglia, abbinata a questa camicetta nera e a questa collana. Dove l’ho presa? Ma da OPS a Manerba del Garda in Via Giorgio Strehler. Annalisa e le sue collaboratrici, ve lo dico ogni volta, sono a vostra disposizione per mostravi l’outfit che più vi aggrada (...) i prezzi sono assolutamente abbordabili, Andateci*”. A seguire sempre la conduttrice: “*Pedretti Parrucchieri e Bellezza, a Castenedolo in Via Vittorio Veneto 8/A*”. A video compaiono tutti i riferimenti dell’attività, mentre la conduttrice del programma elenca, con enfasi, i servizi offerti e ricorda l’indirizzo ai telespettatori.

## 2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione del succitato atto di contestazione la società WELL TV S.r.l ha, in data 7 settembre 2023, inviato memorie difensive eccependo, sommariamente, quanto segue:

le violazioni contestate sono occorse a causa di un “*disservizio*” dipeso dal fatto che “*dopo aver acquisito l’ LCN regionale 176 [...] abbiamo iniziato a trasmettere su quelle frequenze utilizzando un playout [...] che per gli operatori di Well TV era una novità che ha comportato la necessità di automatizzare l’ emissione per un workflow più consono al digitale terrestre [...]*”. La Società, inoltre, ha dichiarato che: “*dal ricevimento della Vostra comunicazione abbiamo provveduto a regolarizzare l’ emissione adeguandoci alle regole e canoni richiesti*”[...].

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lombardia di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società WELL TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Well TV*”.

Esaminata la documentazione versata in atti si rileva, infatti, dimostrata l’inosservanza delle disposizioni contestate, in quanto si è verificata, nelle giornate del 12, 14, 16, 17 e 18 giugno 2023 la violazione dei precetti di cui agli articoli 43, comma 1), lett. *a*) e 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208/2021 nonché nell’art. 3, commi 1 e 2, dell’allegato A alla delibera n. 538/01/CSP.

Il suddetto fornitore di servizi di media ha trasmesso, infatti, comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente riconoscibili come tali.

Le norme, afferenti alla disciplina concernente la corretta riconoscibilità del messaggio pubblicitario imponevano alla società *de qua* di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l’assolvimento delle prescrizioni in questione. Le circostanze addotte dalla società in parola, così come sono riferite nella sopraccitata memoria, non costituiscono causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo, comunque, sull’esercente l’attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “*pubblicità*” o “*televendita*”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita. Va osservato, al riguardo che, considerata la natura obiettiva dell’illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest’ultimo l’onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell’errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253,



Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, la società Well Tv S.r.l. si è limitata a dichiarare, senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che l'infrazione contestata sia dipesa da un "disservizio", senza peraltro provare come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione; non è pertanto ravvisabile la circostanza del "caso fortuito" atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi in quanto l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Nel caso di specie, infatti, se la società avesse operato maggiori accorgimenti non si sarebbe verificato il disservizio che ha determinato la violazione contestata. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso.

Ciò che emerge, di conseguenza, nella fattispecie *de qua*, è il dato fattuale, e cioè che gli *spots* analizzati, oggetto del monitoraggio da parte del CO.RE.COM Lombardia non paiono distinti dal resto della programmazione, né per il tramite della scritta "pubblicità", né attraverso l'utilizzo di mezzi di evidente percezione inseriti all'inizio e/o alla fine della pubblicità medesima, che ne indichi la presenza.

Questa Autorità, inoltre, esaminata la documentazione istruttoria e presa visione delle registrazioni, ritiene di accogliere la proposta del Comitato e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione della normativa in tema di comunicazioni commerciali audiovisive occulte.

Si ravvisa, infatti, il carattere pubblicitario del messaggio veicolato nelle trasmissioni contestate e la non riconoscibilità e non distinguibilità dello stesso dal contenuto editoriale.

Ciascuna comunicazione audiovisiva che abbia un contenuto commerciale deve, infatti, soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità e di distinzione delle medesime dal resto del contenuto editoriale. Nelle vicende in esame, al contrario, si rileva che, nel corso della trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive contestate, non risulta presente sullo schermo televisivo alcun mezzo di evidente percezione ottica da parte del telespettatore necessario a marcare un'adeguata discontinuità tra la comunicazione commerciale stessa e il resto del contenuto editoriale e, quindi, a scongiurare qualunque forma di confusione tra i due contesti comunicativi. Con riferimento, quindi, alla violazione della disposizione normativa contenuta negli articoli 43, comma 1), lett. a) e 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208/2021, dalla



documentazione versata in atti, pur in assenza dell'acquisizione della prova storica del rapporto di committenza tra le aziende protagoniste delle trasmissioni e la società contestata, si rilevano, comunque, elementi presuntivi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che sia stata contestata, correttamente, la fattispecie della c.d. pubblicità occulta. In particolare, tali elementi presuntivi si rinvencono nel formato utilizzato nella programmazione in esame. L'“*esibizione dei servizi e dei prodotti*” che appare durante le trasmissioni contestate, non può certamente considerarsi, alla luce del contesto in cui è inserita, meramente casuale o occasionale, essendo, comunque, frutto di una scelta condivisa tra l'impresa che beneficia della esposizione del proprio prodotto e il fornitore del servizio di media audiovisivo. In altri termini, le modalità di raffigurazione e di descrizione dei prodotti e servizi offerti assumono un esplicito intento promozionale in quanto l'emesso televisivo in esame, tra l'altro, è incentrato su uno specifico marchio e prodotto e non su una pluralità di marchi e prodotti offerti sul mercato e tra loro raffrontati, al fine di offrire una informazione completa al telespettatore. In conclusione, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale mascherata da programma televisivo di tipo informativo e/o di intrattenimento, solo apparentemente volta alla mera conoscenza di quel determinato prodotto, si è stimolato l'acquisto del prodotto stesso mediante la sua esibizione e, comunque, facendone specifici riferimenti di carattere promozionale. Costante giurisprudenza, infatti, (cfr. TAR Lazio sez.III, 17 gennaio 2007, n. 308) considera “*comunicazione commerciale occulta ai sensi dell'art. 2, lett. gg) e 36-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 177 del 2005 l'esibizione o la citazione a fini promozionali di beni, servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un contesto comunicazionale informativo o di intrattenimento, allorché sussistano inquadrate indugianti in maniera innaturale sull'immagine commerciale ed inserite in modo artificioso nell'ambito del servizio, tali da non essere plausibilmente giustificabili in ragione di particolari esigenze artistiche o narrative*”;

CONSIDERATO che i commi 1 e 2 dell'art. 3 della delibera n. 538/01/CSP recitano così: “*la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita (comma 1) e, (comma 2), le emittenti televisive sono tenute ad inserire sullo schermo in modo chiaramente leggibile la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”;

VISTO l'art. 43, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 208/2021, il quale sancisce che “*le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*”;

CONSIDERATO che l'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 208/2021 prevede che “*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecnologie*

*pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici e spaziali”;*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle cinque giornate oggetto di monitoraggio e rilevazione, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la condotta violativa contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società WELL TV S.r.l. deve ritenersi di media gravità, in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità che sono stati riscontrati per l'intero periodo sottoposto a controlli.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società in questione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose. Né può valere quale ravvedimento operoso da parte della Società, l'aver “*provveduto a regolarizzare l'emissione adeguandoci alle regole e canoni richiesti*” essendosi, in ogni caso, già verificati effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2021, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 273.825 euro e un utile di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 7.745,50 (settemilasettecentoquarantacinque/50), corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. cinque (n. 5) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

alla società WELL TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Well Tv", con sede legale a Brescia (BS), via Angelo Inganni n.4, (PI 04075210981) di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.745,50 (settemilasettecentoquarantacinque/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/2021;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 7.745,50 (settemilasettecentoquarantacinque/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.199/23/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: *IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00* per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.199/23/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

Roma, 8 novembre 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba